

s.r.l. unipersonale

Sede Centrale :

20025 LEGNANO (MI) - Via XX Settembre, 28

Tel. 0331.529111 - Fax 0331.598591

A TUTTE LE AZIENDE
CLIENTI AREA LAVORO
LORO SEDI

Legnano, 9 aprile 2021

Oggetto: Decreto sostegni

Sulla *G.U. n. 70 del 22 marzo 2021*, è stato pubblicato il **D.L. 22 marzo 2021, n. 41**, c.d. **decreto Sostegni**, che introduce **misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, del salute e servizi territoriali**, connesse all'emergenza da COVID-19. Il decreto, **in vigore dal 23 marzo 2021**. Qui di seguito un'analisi delle novità impattanti in materia di lavoro.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 8, cc. 1-8): Il decreto Sostegni proroga la cassa integrazione con motivazione Covid, quindi senza l'applicazione del contributo addizionale:

- per ulteriori **13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021** per le aziende soggette a Cassa Ordinaria
- per ulteriori **28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021** per le aziende soggette a FSBA, Cassa In Deroga e/o Fis.

Contrariamente alle disposizioni contenute nei precedenti Decreti, le nuove settimane previste dal Decreto Sostegni vengono aggiunte a quelle già previste dalle legge di Bilancio, quindi complessivamente il numero massimo di settimane utilizzabili sono:

- CIGO: 25 settimane dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021
- FSBA, FIS, CIGS: 40 settimane dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Il messaggio INPS n.1297 del 26 marzo 2021, contenente le prime indicazioni operative, chiarisce che le settimane di cassa integrazione previste dalla legge di Bilancio 2021 **non** possono essere utilizzate dopo:

- il 31 marzo 2021 per le aziende collocate in Cassa Integrazione Ordinaria;
- il 30 giugno per le aziende beneficiarie degli altri trattamenti (Cassa in Deroga, FSBA e Fis)

Dopo tali periodi infatti, inizieranno a decorrere le settimane previste dal Decreto Sostegni.

Un'altra novità importante è relativa alla soppressione dei modelli SR41, ovvero i modelli attraverso cui si presentano le richieste di pagamento delle Casse Integrazioni non anticipate. Tali richieste

saranno inviate tramite un apposito flusso telematico di nuova istituzione “UniEmens-CIG”, presumibilmente già dal mese di maggio 2021.

Rientrano nel regime della Cassa Integrazione prevista dal Decreto Sostegni tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

Divieto di licenziamento (art. 8, cc. 9-11): alla proroga delle settimane di Cassa integrazione, è legata anche la proroga del blocco dei licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo:

- **Fino al 30 giugno 2021:** per le aziende soggette alla disciplina della Cassa Integrazione Ordinaria;
- **Fino al 31 ottobre per le** aziende beneficiarie di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario (Fis / FSBA)

Restano confermate le deroghe previste nei vari decreti che hanno preceduto l'entrata in vigore del DL 41/2021, ovvero licenziamenti motivati da:

- cessazione dell'attività d'impresa;
- messa in liquidazione
- tutte le motivazioni non di carattere GMO Giustificato Motivo Oggettivo.

Proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17): Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza indicare le causali ordinariamente previste. E' stato chiarito che l'opportunità viene concessa a prescindere dal numero delle proroghe o dei rinnovi già intervenuti in relazione ai precedenti decreti che le prevedevano.

Cordiali saluti

AREA LAVORO